



COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

III Reparto Operazioni - Ufficio Tutela Uscite e Mercati - Sezione Tutela Mercato Beni e Servizi

SCHEDA

Oggetto: iniziative a contrasto delle speculazioni nel settore dei carburanti.

1. Nel comparto dei prodotti energetici, la Guardia di finanza assicura un presidio ispettivo costante e qualificato lungo l'intera filiera, volto a garantire la regolarità del mercato quale condizione imprescindibile per la competitività del sistema Paese e la salvaguardia degli interessi economici di imprese e consumatori.

Tale azione si focalizza, segnatamente, sulla **trasparenza dei prezzi** al consumo, attraverso la verifica della **corretta esposizione** della cartellonistica, della coerenza dei valori applicati e del puntuale **adempimento degli obblighi comunicativi** verso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT).

Sotto il profilo evolutivo, occorre rilevare come il comparto abbia attraversato un profondo processo di **deregolamentazione**: a decorrere dal terzo trimestre del 1991, i prezzi della benzina sono transitati dal regime dei **prezzi amministrati** a quello **sorvegliato**, per approdare infine alla **piena liberalizzazione** nel secondo trimestre del 1994.

In questo scenario di **libera determinazione dei prezzi**, la trasparenza non rappresenta soltanto un obbligo formale, bensì il **presupposto essenziale** per garantire l'effettiva capacità di scelta dei consumatori e il corretto dispiegarsi del principio della libera concorrenza. Da tale contesto discende l'importanza cruciale dell'azione del Corpo, chiamato a presidiare la trasparenza del mercato e una corretta informazione in favore dell'utente finale.

2. In tale contesto, l'azione del Corpo, quale Forza di polizia economico finanziaria a competenza generale, è finalizzata a riscontrare il puntuale adempimento dei seguenti precetti normativi:
 - a. art. 15, comma 5, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo) in materia di **mancata esposizione** dei prezzi e **discordanza tra i prezzi esposti e quelli effettivamente praticati** ai consumatori;
 - b. art. 51, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99, in tema di **omessa comunicazione** al Ministero delle Imprese e del Made in Italy dei prezzi praticati per ogni tipologia di carburante commercializzata.

Per le suddette violazioni, il quadro sanzionatorio di riferimento - delineato dall'**art. 1, comma 4, del d.l. 14 gennaio 2023, n. 5** (convertito con modificazioni dalla Legge 10 marzo 2023, n. 23) - prevede l'irrogazione di una **sanzione amministrativa pecuniaria** edittale oscillante tra i **200 e i 2.000 euro**. La competenza all'adozione del relativo provvedimento sanzionatorio è incardinata in capo al **Prefetto** territorialmente competente.

Nel **2025**, l'azione di controllo volta a tutelare la trasparenza dei prezzi al consumo dei carburanti si è concretizzata nell'esecuzione di **4.275 interventi**, a seguito dei quali sono state rilevate complessivamente **4.060 violazioni**. Nello specifico, sono state segnalate **328 irregolarità** connesse alla mancata esposizione o alla difformità dei prezzi praticati rispetto a quelli pubblicizzati, nonché **3.732 violazioni** degli **obblighi di**

comunicazione telematica al portale “*Osservaprezzi Carburanti*” del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

In analogia alle precedenti annualità, la circolare di programmazione dell’attività operativa per il corrente anno ha previsto l’esecuzione, tra gli altri, di mirati controlli della specie, confermando l’adozione di un indicatore generico di attuazione.

Nel periodo compreso tra il **1° gennaio e il 25 marzo 2026**, l’attività operativa ha fatto registrare l’esecuzione di **1.691 interventi**, a seguito dei quali sono state contestate, a vario titolo, **1.327 violazioni**. Nel dettaglio, sono state accertate **209 irregolarità** relative alla mancata esposizione dei prezzi o alla difformità tra i valori praticati e quelli indicati, unitamente a **1.118 inosservanze** concernenti l’**omessa comunicazione** dei dati al citato portale del MIMIT.

3. In tale scenario, a fronte dell’acuirsi delle **tensioni geopolitiche** nell’area mediorientale, sono state impartite direttive ai Reparti per l’avvio, a decorrere dal 12 marzo u.s., di una specifica linea d’azione volta a garantire un efficace **presidio di legalità** lungo l’intera filiera distributiva dei carburanti, attraverso l’intensificazione dei controlli sulla **trasparenza dei prezzi** e la regolare erogazione dei prodotti, nonché il monitoraggio delle dinamiche di formazione dei costi lungo l’intera **catena del valore** del settore petrolifero.

Con particolare riferimento al periodo compreso tra il **12 e il 25 marzo 2026**, l’azione di controllo si è sostanziata nell’esecuzione di **1.089 interventi**, i quali hanno condotto alla contestazione, a vario titolo, di **795 violazioni**. Nel dettaglio, sono state accertate **159 irregolarità** per mancata esposizione o difformità dei prezzi praticati rispetto a quelli indicati nonché **636 inosservanze** relative agli **obblighi di comunicazione** telematica al portale “*Osservaprezzi Carburanti*” del MIMIT.

4. Successivamente, **in data 20 marzo 2026**, sono state impartite ulteriori disposizioni alla Componente territoriale in attuazione del **decreto legge 18 marzo 2026, n. 33**, recante “*Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alla crisi dei mercati internazionali*”.

Il citato provvedimento, in vigore dal decorso 19 marzo, ha introdotto **misure di contenimento** finalizzate a salvaguardare la stabilità del mercato e a contrastare potenziali **fenomeni speculativi** sulla rete di distribuzione dei carburanti.

Nello specifico, l’**art. 1, comma 3**, del citato decreto attribuisce al **Ministero delle Imprese e del Made in Italy**, per il tramite del **Garante per la sorveglianza dei prezzi**, l’istituzione di un regime speciale di monitoraggio dei fenomeni distorsivi lungo la filiera di approvvigionamento e distribuzione dei carburanti. Tale meccanismo, basato su **indici di anomalia**, mira a rilevare tempestivamente eventuali scostamenti tra i prezzi al consumo e le quotazioni internazionali delle materie prime.

Qualora il Garante ravvisi incrementi repentini e anomali dei prezzi alla pompa, è tenuto a fornire alla **Guardia di finanza** un elenco dettagliato degli operatori e delle compagnie petrolifere interessati. Su tale base, il Corpo è chiamato a eseguire i necessari **accertamenti contabili** per verificare le anomalie sui costi e sui prezzi giornalieri di acquisto, risalendo l’intera catena distributiva fino al costo del greggio e dei prodotti raffinati sostenuto dai titolari delle autorizzazioni petrolifere.

Sul punto, si evidenzia che l’azione ispettiva è preordinata alla ricostruzione dell’intera **catena del valore**.

In merito alle procedure attuate, il **Nucleo Speciale Antitrust** sta svolgendo **247** attività istruttorie, mediante l’attivazione dei Reparti competenti nonché l’invio di questionari conoscitivi nei confronti degli operatori economici posizionati nei segmenti della filiera a monte rispetto alla distribuzione finale.

5. Da ultimo, si rappresenta che l'azione del Corpo nel settore della commercializzazione dei carburanti prevede un dispositivo di vigilanza sull'intera filiera di distribuzione anche con riguardo alla tutela delle entrate erariali.

In particolare, le attività condotte con tale finalità sono sviluppate mediante l'esecuzione di:

a. **verifiche fiscali** ai fini accise presso impianti di produzione, depositi, distributori stradali e altri operatori, volti a rilevare eventuali condotte di evasione dell'imposta.

Tali interventi includono **controlli metrici** finalizzati alla verifica della **corretta erogazione dei prodotti energetici**, ovvero l'esatta corrispondenza tra le volumetrie registrate dai totalizzatori delle colonnine e il prodotto effettivamente erogato all'utenza;

b. **controlli sulla circolazione dei carburanti** e sviluppo di **strutturate indagini di polizia giudiziaria**, volte a contrastare fenomeni fraudolenti più insidiosi quali i traffici illeciti internazionali di prodotti petroliferi (c.d. *designer fuels*), la miscelazione abusiva di prodotti energetici e la destinazione a usi maggiormente tassati di prodotti energetici esenti o ad aliquota agevolata da parte di operatori non aventi titolo.

Nel **2025**, i Reparti del Corpo hanno eseguito **3.009 interventi** in materia di accise sui prodotti energetici, nell'ambito dei quali sono stati **denunciati all'A.G. n. 420 soggetti, sottoposti a sequestro 1.907 tonnellate e accertato un consumo in frode di prodotti energetici pari a 22.186 tonnellate.**

Nel periodo compreso tra il **1° gennaio e il 25 marzo 2026**, in tale ambito, sono stati:

- eseguiti **652 interventi**;
- **denunciati all'A.G. 87 soggetti**;
- sottoposti a **sequestro 357.256 kg, rilevando un consumo in frode di prodotti energetici pari a ulteriori 4.135 tonnellate.**